

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZ. LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e 700 Cpc con istanza ex art. 151

Nell'interesse del Prof. **Tricamo Francesco** nato a Milazzo il 03/04/1981 ivi residente in Via Gen. Francesco Del Bono, 21 C,F, TRC FNC 81D03F206S, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Venetico Marina Piazza Madonna delle Grazie, 34 presso lo studio del sottoscritto avvocato **Salvatore Paolo Midiri** C.F. MDR SVT 42P20 H519F che lo rappresenta e difende per procura rilasciata e digitalmente autenticata in calce al presente atto il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata : avv.s.midiri@pec.giuffre.it

CONTRO

Ministero della Istruzione Università e Ricerca in persona del legale rappresentante p. t. con sede in Roma Viale Trastevere, 76/A Cod. Fiscale 80185250588 domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Messina;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rappresentante p. t. con sede in Palermo Via G. Fattori,60 Codice Fiscale 80018500879 domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Messina;

Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina in persona del legale rappresentante p. t. con sede in Messina Via S. Paolo, 361 domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato di Messina.

E NEI CONFRONTI di

Tutti i controinteressati in atti ovvero i docenti iscritti nella I e II fascia delle graduatorie Provinciali.

PREMESSA IN FATTO

Il ricorrente ha conseguito la laurea vecchio ordinamento in lettere indirizzo



classico presso l'Università degli Studi di Messina in data 14/11/2011 (all. 1)

ed è idoneo all'insegnamento per le classi di concorso:

A 011 Discipline letterarie e latino;

A 012 Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado;

A 013 Discipline letterarie Latino e Greco;

A 018 Filosofia e Scienze Umane;

A 019 Filosofia e Storia;

A 021 Geografia;

A 022 Italiano, Storia Geografia nella Scuola secondaria di I Grado;

A 054 Storia dell'Arte;

Oltre al predetto titolo, il ricorrente in data 20/07/2018, per l'anno scolastico 2017/2018, ha conseguito i 24 CFU per l'accesso Fit (all. 2).

In data 29/05/2022 il ricorrente, in virtù dei titoli posseduti, ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali (GPS) e di Istituto al fine di potere essere inserito in dette graduatorie per le supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (all. 3)

Tuttavia, nonostante il prof. Tricamo Francesco fosse in possesso della laurea vecchio ordinamento in lettere indirizzo classico e dei 24 CFU, la piattaforma on line non gli ha permesso di iscriversi nella I fascia della graduatoria provinciale e nella II fascia delle graduatorie di istituto costringendolo, così, a doversi declassare in terza fascia delle graduatorie di istituto contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

In considerazione di quanto sopra, il ricorrente chiede alla Giustizia di codesto Tribunale di accertare e dichiarare che egli dispone di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto della Laurea e



dei 24 CFU per le classi di concorso sopra evidenziate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Valore abilitante della laurea e dei 24 CFU. Violazione e falsa applicazione del Dlgs n. 59/2017 e del DM n. 616/2017.

Nel nostro ordinamento con l'abrogazione delle scuole di specializzazione il Ministero dell'Istruzione con il DM. 249/210 ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento denominati TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi abilitanti Speciali) i primi riservati ai docenti senza servizio e i secondi a quelli che hanno maturato il servizio.

I predetti corsi, però, non sono mai stati attuati e, di conseguenza, tutti gli aspiranti insegnanti non sono riusciti ad ottenere la prescritta abilitazione.

Con il Dlgs. n. 59 del 13/04/2017, volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, il legislatore ha inteso definire normativamente i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati ed, invero, l'art. 5 del predetto decreto ha specificatamente previsto che, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, sino ad oggi, riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3 comma 4 lett. a il possesso congiunto della laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari.

In altre parole, il legislatore ha inteso definire i requisiti di accesso a tutte le nuove procedure di reclutamento docenti con i 24 CFU in specifici settori scientifico-disciplinari che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al proprio diploma di laurea.

E' evidente, pertanto, che il possesso della laurea e dei 24 crediti formativi



acquistati nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, deve consentire al docente di accedere alla I fascia delle GPS e alla II fascia delle graduatorie di istituto riservate ai docenti abilitati.

Tra l'altro, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla I fascia GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto è stata realizzata dal legislatore in forza di una norma di rango primario: la legge delega n. 107/2015 che ha portato alla riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali con la successiva pubblicazione del Dlgs n. 59/2017.

A tal proposito, si richiama la sentenza n. 2828/2019 del Tribunale di Roma che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU evidenziando nelle motivazioni quanto segue: “ *La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea che dei 24 CFU, vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato(art. 5 Dlgs n. 5/2017)sulla scorta della legge delega(art. 1 comma 110 L. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di II fascia , pur, riservati ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Questa interpretazione, costituzionalmente orientata, è, comunque, sostanzialmente imposta e fortemente consigliata dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo, altrimenti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Le procedure*



c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi..... omissis... PQM dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...".

Risulta, pertanto, illogico se non paradossale come il possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU venga considerato dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato mentre non venga riconosciuto analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia, riservate agli abilitati, per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza (Cfr Tribunale di Messina Ord. n. 89720/21).

Non a caso il Ministero, con l'emanazione del DM n 82/19 inerente la partecipazione ai concorsi di specializzazione sul sostegno, riservati ai docenti abilitati, consente la partecipazione, a pieno titolo, a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU. In buona sostanza il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine abilitazione con i 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea.

La sussistenza di tale diritto, oltre ad essere acclarata da una norma di rango primario, è stata confermata dalla copiosa giurisprudenza formatasi nella gran parte dei Tribunali del nostro paese (ex pluribus Trib. Messina Ord. n. 5229/21, Trib. Monza Ord. 5242/2019).

2) Sulla nullità e/o illegittimità dell'O.M. 60/2020 e della O.M. 112/2022 nella parte in cui non riconosce il valore abilitante. Sulla disparità di



trattamento.

Nonostante il quadro normativo sopra rappresentato sia estremamente chiaro, il MIUR con l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, che sostanzialmente ricalca la precedente n. 60/2020, ed il D.M. n. 781/2020, ha previsto per il biennio relativo agli anni 2022/2023 e 2023/2024, per le GPS E le correlate graduatorie di istituto, quale presupposto e titolo obbligatorio, solo l'abilitazione.

Da quanto sopra si evince che la suddetta ordinanza, così come quella precedente, in maniera illegittima, continua a distinguere i titoli di accesso senza riguardo alcuno all'intervenuta modifica legislativa operata dalla L. n.107/2015 e dal Dlgs n. 59/2017.

Proprio in virtù del predetto decreto è stato riformato il concetto di abilitazione ed il significato normativo di docente abilitato e deve riconoscersi il possesso del titolo di abilitazione anche a coloro i quali, in essi compreso il ricorrente, abbiano conseguito la laurea vecchio ordinamento e 24 CFU per accessi FIT, essendo questi ultimi, titoli previsti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 131/2007.

L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, oltre che illegittima, appare discriminatoria e, come tale, non può essere applicata là dove non consente ai docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU, così come previsto dal Dlgs. 59/2017, di potere richiedere ed ottenere l'inserimento in I fascia GPS ed in II fascia delle graduatorie di istituto.

Ragionare diversamente significherebbe disciplinare in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale. Vale a dire che docenti con eguale



qualificazione professionale possono accedere ai concorsi e non possono essere inseriti nella I fascia GPS e II delle graduatorie di istituto con grave violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sanciti dalla Carta Costituzionale.

Con la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato ex art. 5 Dlgs. 59/2017, il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU, comporta il diritto del ricorrente ad essere inserito nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie di istituto. Il suddetto principio risulta acclarato dalla giurisprudenza di molti Tribunali tra i quali anche quello di Messina con la recentissima sentenza n.517/2022.

3) Violazione e falsa applicazione delle Direttive Comunitarie n. 2005/36/CE e 2013/55UE

La disciplina applicata dal MIUR, oltre che illegittima, è in contrasto con la normativa europea unitaria la quale non prevede il possesso di alcun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Le direttive comunitarie n. 2005/36/CE e n. 2013/55/UE, recepite rispettivamente con Dlgs n. 206/2007 e n. 15/2016, hanno abrogato la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali.

I termini abilitazione o idoneità previsti nel nostro sistema nazionale non rientrano tra le nozioni adottate nelle predette Direttive e nei rispettivi decreti attuativi e devono, quindi, ritenersi sostituiti dalla più generica definizione adottata dalla normativa UE di “qualifica professionale”.

Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non avviene più in virtù delle procedure, definite abilitanti, previste dal nostro sistema ma per il



possesso di titolo di accesso idoneo, conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

E' evidente come l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 appaia in palese contrasto con la disciplina europea nella misura in cui continui a discriminare tutti i docenti in possesso della laurea e dei 24 CFU impedendo loro l'inserimento in I fascia GPS e in II fascia graduatorie di istituto e, per tale motivo, vada disapplicata.

In considerazione di quanto sopra, nel caso di specie, il ricorrente, essendo in possesso del titolo accademico e dei 24 CFU, così come previsto dalla normativa comunitaria, ha diritto ad essere considerato idoneo all'insegnamento e ad essere inserito nella I fascia GPS e nella II fascia della graduatoria di istituto.

DOMANDA CAUTELARE

Sussistono tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda cautelare.

Da un lato è evidente il "fumus boni iuris" del ricorso che si appalesa fondato per quanto sopra argomentato, anche in considerazione dei precedenti giurisprudenziali favorevoli alcuni dei quali menzionati in narrativa.

Quanto al "periculum in mora" è altrettanto evidente che il mancato riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti è fonte di un gravissimo danno per il ricorrente che ha come conseguenza la perdita di chances occupazionali con sicuro pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Il requisito dell'urgenza è vieppiù necessario ove si consideri che, in difetto di una decisione urgente, saranno ulteriormente frustrate le possibilità di



esercitare la professione di docente non solo per il corrente anno scolastico ma anche in relazione al successivo dato che, nelle more dei tempi del giudizio di merito, rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di aggiornare la propria posizione nella I fascia delle GPS provinciali e nelle graduatorie provinciali di istituto di II fascia che gli consentirebbe maggiori opportunità di lavoro anche con riferimento alle supplenze temporanee con evidente pregiudizio economico e professionale non risarcibile per equivalente.

Tutto ciò premesso, il ricorrente prof. Tricamo Francesco come sopra rappresentato, difeso e domiciliato chiede che il Giudice del Lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti voglia accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

Preliminarmente in via cautelare

Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante allo insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU e, conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il nominativo del ricorrente nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della scuola secondaria di II grado della Provincia di Messina relativamente alle classi di concorso in cui lo stesso risulta già inserito nonché nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Messina.

Nel merito

Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9 che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante allo



insegnamento costituito dal diploma di Laurea e dai 24 CFU e, conseguentemente, ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire il ricorrente nella I fascia delle GPS della scuola secondaria di II grado della Provincia di Messina relativamente alle classi di concorso in cui lo stesso risulta già inserito secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Messina.

Con il favore delle spese per compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Si produce:

Procura speciale ad litem, Certificato di Laurea, Certificazione dei 24 CFU, domanda di inserimento in graduatoria, autocertificazione condizione reddituale con documento di identità e codice fiscale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato.

Messina 21/11/2022

Avv. Salvatore Paolo Midiri

ISTANZA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART 151C.P.C.

Trattandosi di ricorso con istanza cautelare, stante l'elevato numero dei controinteressati, considerato che la notifica nelle forme tradizionali risulterebbe eccessivamente gravosa per l'elevato numero di destinatari e le oggettive difficoltà a reperire i nominativi e i relativi indirizzi di residenza con conseguente eccessiva dilatazione dei tempi che contrasta con l'invocata tutela cautelare, ritenuto che la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR nella sezione dedicata a tale



scopo, ritenuto che la notifica ex art. 151 Cpc è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti.

Tutto ciò premesso e ritenuto

CHIEDE

Che il Giudice adito voglia autorizzare, adottando all'uopo ogni ulteriore provvedimento, la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 Cpc per legale conoscenza ai controinteressati con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR al quale richiedere la pubblicazione degli atti nella apposita sezione.

Messina 21/11/2022

Avv. Salvatore Paolo Midiri

